SCIENZA DELLE FINANZE

Imposte indirette

(cap.5 Artoni)

Ludovico Carrino

ludovico@unive.it

ludovico.carrino@kcl.ac.uk

Classificazione amministrativa

- Le imposte indirette colpiscono «indirettamente» la capacità contributiva individuale
- La classificazione amministrativa tradizionale distingue le imposte indirette in:
  - imposte sugli affari o sulle vendite
    - si applicano al momento degli scambi di beni e servizi o al trasferimento di attività patrimoniali
  - imposte sulla produzione o di fabbricazione o sul consumo di singoli beni (accise)
  - monopoli e lotto
    - si conforma come un'imposta consumo.
- Più di un terzo del gettito tributario del nostro paese è realizzato mediante imposte indirette.

Imposte indirette erariali + IRAP, 2019

Dati: MEF marzo 2020	€ mld 2019	2018
Imposte sugli affari	**156.3**	**155.1**
IVA	136.9	133.6
Registro, bollo, Assicurazioni, imposte ipotecarie, canoni radioTV, concessioni, tasse auto, diritti catastali	19.4	21.5
Imposte sulla produzione	**32.3**	**31.2**
Accisa sui Prodotti energetici e derivati	25.4	24.5
Accise su gas naturale e incondensabili	4.2	4.1
Accise su energia elettrica	2.7	2.6
Monopoli e lotto	**25.2**	**24.3**
Lotto e giuochi	14.6	13.8
Imposta sul consumo di tabacchi	10.6	10.5
Altre indirette	4.1	4.5
Imposte indirette	**219.3**	**216**
IRAP, imposta regionale sulle attività produttive	**25.2**	**25**

Imposte generali: classificazione economica

- Due criteri fondamentali: riferimento economico e numero di applicazioni.
- Riferimento Economico: l'imposta può colpire
  - l'intero valore di un bene (**imposta sul valore pieno**)
  - l'incremento di valore (**imposta sul valore aggiunto**)
- Numero di applicazioni lungo il ciclo produttivo e distributivo di un bene. L'imposta può essere applicata
  - una sola volta (**imposta monofase**)
  - più volte (**imposta plurifase**)
    - l'imposta plurifase colpisca più volte la stessa materia imponibile: imposta plurifase cumulativa
    - L'imposta plurifase non colpisce più volte la stessa materia imponibile: imposta plurifase non cumulativa

Ciclo produttivo, imposte & prezzo finale

PRODUZIONE		
Valore iniziale: 0	Valore aggiunto: a	Valore finale = Prezzo = a

INGROSSO (GRANDE DISTRIBUZIONE)		
Valore iniziale: a	Valore aggiunto: b	Valore finale = Prezzo = a+b

DETTAGLIO		
Valore iniziale: a+b	Valore aggiunto: c	Valore finale = Prezzo = a+b+c

- In assenza di imposte il prezzo finale del bene è p = a+b+c
- Gettito delle imposte = 0

- Imposta monofase sul valore pieno
  - Colpisce l'intero valore del bene
  - Si applica in una sola fase del ciclo di produzione e distribuzione
    - Imposte sulle vendite al dettaglio che colpiscono l'intero valore del bene al momento del consumo (imposte di questo tipo sono applicate a livello statale negli USA).
    - Le imposte di fabbricazione sono imposte monofase sul valore pieno applicate in una fase precedente alla vendita al dettaglio.
- Imposta plurifase sul valore pieno
  - Colpisce l'intero valore del bene
  - Si applica in tutte le fasi produttive (cumulativo)
  - In Italia, l'IGE (Imposta Generale sull'Entrata), in vigore prima dell'introduzione dell'IVA
- Imposta plurifase sul valore aggiunto
  - Questa imposta colpisce l'incremento di valore realizzato in ogni stadio del processo produttivo e distributivo di un bene o di un servizio.
  - in vigore in tutti i paesi sviluppati con eccezione degli USA

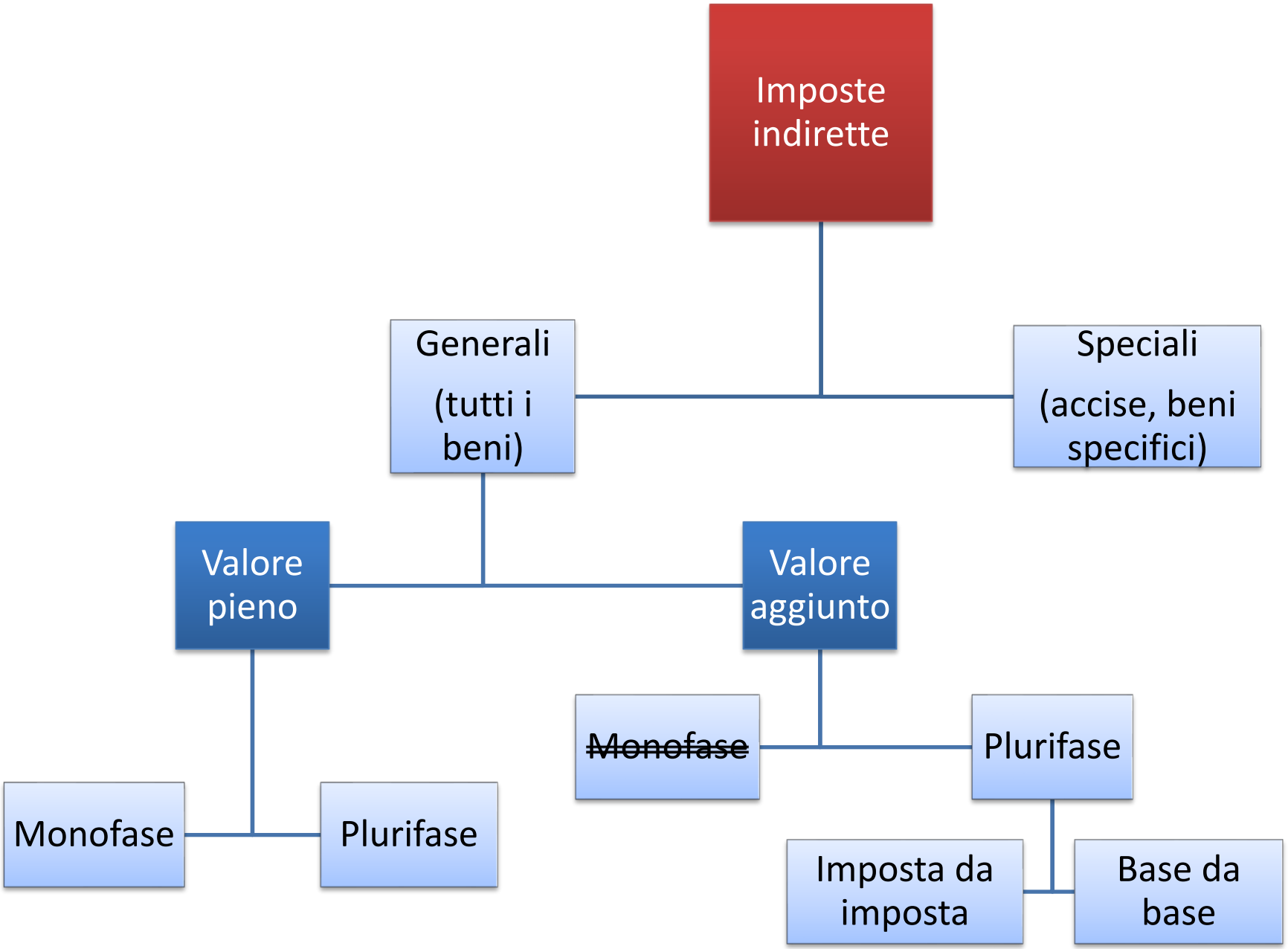
Imposte indirette
Generali (tutti i beni)
Speciali (accise, beni specifici)
Valore pieno
Valore aggiunto
Monofase
Plurifase
~~Monofase~~
Plurifase
Imposta da imposta
Base da base

IVA: Imposta (plurifase) sul Valore Aggiunto

- Imposta applicata al solo incremento di valore che si verifica **in ogni** stadio del processo produttivo e distributivo
  - imposta plurifase non cumulativa
  - IVA in Italia
- L'IVA è neutrale rispetto alle scelte di integrazione verticale (da dimostrare)
- L'imposta dovuta può essere calcolata secondo due criteri: base da base e imposta da imposta.

IVA: metodo imposta da imposta

- Imposta da versare in ogni fase: differenza tra l'imposta calcolata sull'intero valore del venduto e l'imposta già pagata sugli acquisti
- L'agente economico (es. distributore all'ingrosso):
  - Compra il bene dal produttore (valore=a) e paga un prezzo comprensivo di IVA = $a+t_1 a$
    - IVA SU ACQUISTI («IVA a credito») = $a\ t_1$
  - Produce valore aggiunto b. Il bene ora vale a+b
  - Vende il nuovo bene e paga l'IVA sul nuovo valore a+b ma può detrarre l'IVA pagata sugli acquisti
    - IVA SU VENDITE = $(a+b)\ t_2$
    - IVA DA VERSARE = IVA su vendite– IVA su acquisti = $(a+b)\ t_2 - a\ t_1$
    - Prezzo di vendita = $a+ a\ t_1 + b + (a+b)\ t_2 - a\ t_1 = (a+b)\ (1+t_2)$
    - Allo stadio i, il prezzo è: $VALOREFINALE_i + t_i\ (VALOREFINALE_i)$

	Valore del bene	IVA su vendite (a debito)	IVA su acquisti (a credito)	IVA DA VERSARE	Prezzo del bene = valore + IVA su vendite
Produzione	a	t_1a	0	$t_1a - 0$	$a(1+t_1)$
Ingrosso	a+b	$t_2(a+b)$	t_1a	$t_2(a+b) - t_1a$	$(a+b)(1+t_2)$
Dettaglio	a+b+c	$t_3(a+b+c)$	$t_2(a+b)$	$t_3(a+b+c) - t_2(a+b)$	$(a+b+c)(1+t_3)$

- Gettito totale
  - $T = t_1a + t_2(a+b) - t_1a + t_3(a+b+c) - t_2(a+b)$
  - $T = t_3(a+b+c)$
- Prezzo finale = $(a+b+c)(1+t_3)$
- Solo t_3 concorre alla determinazione del prezzo finale e del gettito totale (effetto rimborso delle imposte pagate negli stadi precedenti)

PREZZO DI VENDITA = VAL.FINALE + IVA sul valore finale
PREZZO DI VENDITA = VAL.INIZIALE + VAL. AGG. + IVA sul valore finale

PREZZO DI VENDITA = PREZZO ACQUISTO + VAL.AGGIUNTO + IVA da versare
PREZZO DI VENDITA = VAL.INIZIALE + IVA SU ACQ. + VAL. AGG. + IVA da versare

- Il metodo «imposta da imposta»
  - Semplicità di calcolo e trasparenza
  - «contrasto di interessi» dal meccanismo della detrazione: interesse per l'acquirente alla corretta certificazione dell'Iva versata dal venditore per poterla poi vantare come Iva a credito
    - Vale per tutti gli stadi della filiera?
    - il problema del consumatore finale
  - È quello adottato in Italia e in tutta l'Unione Europea

Esercizio

- Ipotizziamo una filiera con 4 fasi di produzione, calcolare il gettito IVA
  - Imposta del 15% sul valore aggiunto in ogni fase, da calcolare con «imposta da imposta»

	Valore del bene	IVA su vendite (a debito) (15% valore)	IVA su acquisti (a credito)	IVA DA VERSARE	Prezzo del bene = valore + IVA su vendite
Produzione1	100	15	0	15	115
Produzione2	120	18	15	3	138
Ingrosso	180	27	18	9	207
Dettaglio	200	30	27	3	230
GETTITO				30	

- A volte le scelte di integrazione verticale degli stadi produttivi sono legati a convenienze fiscali
- Un'imposta «neutra» non incentiva modifiche «strategiche» alla struttura industriale
- Supponiamo che gli stadi III e IV si integrino, che succede?

- Verifichiamo la neutralità: se il terzo e il quarto stadio della filiera si integrano, che succede?

	Valore del bene	IVA su vendite (a debito) (15% valore)	IVA su acquisti (a credito)	IVA DA VERSARE	Prezzo del bene = valore + IVA su vendite
Produzione1	100	15	0	15	115
Produzione2	120	18	15	3	138
Ingrosso & Dettaglio	200	30	18	12	230
GETTITO				30	

Definizione comunitaria dell'IVA

- L'Iva è un'imposta di derivazione comunitaria (CEE)
  - principale tassa sui consumi in vista di un mercato unico europeo con caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno.
- Ultima formulazione: Art. 1 della Direttiva n 2006/112/CE, descrive il sistema comune dell'Iva:
  - applicare ai beni e ai servizi un'imposta generale sui consumi esattamente proporzionale al prezzo dei beni e dei servizi scambiati
  - fino allo stadio del commercio al minuto incluso
  - che sia indipendente dal numero delle operazioni intervenute nella filiera produttiva e distributiva antecedente alla fase d'immissione.
  - In ciascuno stadio l'Iva, calcolata sul prezzo del bene o del servizio all'aliquota applicabile al bene o al servizio in questione, è esigibile previa detrazione dell'ammontare dell'imposta che ha gravato direttamente sul costo dei diversi elementi costitutivi del prezzo.
- È la definizione di un'imposta plurifase sul valore aggiunto applicata con il metodo imposta da imposta .

La base imponibile

- Con il metodo imposta da imposta, all' «IVA sulle vendite» va detratta l' «IVA pagata sugli acquisti».
- A seconda di come vengono trattati gli acquisti dei beni di investimento (es. macchinari), la base imponibile dell'IVA cambia.
- Base imponibile **Reddito lordo**: se non è ammessa in detrazione l'IVA pagata sui beni di investimento
- Base imponibile **Reddito netto**: se è ammessa in detrazione l'IVA pagata sui beni di investimento solo in proporzione alla quota ammortizzata
- Base imponibile **Consumo**: se è ammessa in detrazione l'IVA pagata sui beni di investimento (ammortizzati o meno)
  - Questa è la modalità vigente in Italia

Riferimento dell'imposta

- **Finanziario**: colpisce solo le operazioni che danno luogo a transazioni monetarie (vendite e acquisti)
  - Richiede il metodo imposta da imposta (Iva)
- **Reale**: si tiene conto della formazione del VA nel corso del processo produttivo e distributivo, prescindendo dagli effettivi movimenti monetari
  - Richiede l'adozione del metodo base da base (Irap)
- La differenza concerne il **trattamento delle scorte e dei prodotti in corso di lavorazione**: la variazione positiva delle scorte entra nella base imponibile di tipo reale, ma non nella base imponibile di tipo finanziario

La classificazione delle operazioni

- Ai fini IVA, le operazioni di scambio di beni e servizi possono essere:
- **operazioni imponibili**: assoggettate a imposta sul loro intero valore secondo l'aliquota specificamente prevista per legge.
  - il prezzo è proporzionale all'aliquota applicata nello stadio finale.
- **operazioni non imponibili**: l'imposta è applicata con **aliquota zero**, le imposte afferenti ai precedenti stadi sono rimborsate.
  - Es.: esportazioni (vengono tassate all'aliquota del paese in cui sono vendute).
  - $prezzo_v$ = valore del bene (come al solito: p=val.finale + iva, che è 0)
- **operazioni esenti** : non si applica alcuna imposta sul valore aggiunto creato. ATTENZIONE: Diversa formazione del prezzo!
  - p_v = val.finale + IVA pagata su acquisti
    - Alternativamente, p_v = prezzo di acquisto + val. agg.
  - Il prezzo finale incorpora l'IVA generata nello stadio precedente
  - Es.: prestazioni di servizi creditizi, assicurativi e finanziari, di trasporto urbano, sanitari, previdenziali e di istruzione.

L'IVA italiana

- L'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e servizi
- Obbligo di rivalsa
  - il venditore di beni o prestatore di servizi deve aggiungere al prezzo di vendita l'imposta che viene quindi traslata in avanti o sull'acquirente imprenditore/professionista o sul consumatore finale, che è il soggetto formalmente colpito.
- Metodo: Imposta da Imposta
- Base Imponibile: di tipo consumo
- Riferimento: finanziario
- Aliquote:
  - Normale: 22%
  - Ridotte: 4%, 10% (beni di prima necessità/socialmente meritori)
    - 5% per beni ANTI-COVID (es. saturimetri)

- Classificazione delle operazioni:
  - Operazioni imponibili:
    - cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni;
    - importazioni da paesi extra UE da chiunque effettuate (imprese e consumatori finali);
    - acquisti intracomunitari effettuati nell'esercizio di imprese, oltre che agli acquisti di mezzi di trasporto a titolo oneroso e agli acquisti per corrispondenza effettuati da consumatori finali.
  - Operazioni non imponibili : esportazioni extra UE
  - Operazioni esenti :
    - servizi creditizi, assicurativi e finanziari, trasporti urbani, servizi sanitari, istruzione

Esercizio 3

- L'impresa di Anna produce un bene intermedio del valore di 1000, utilizzando il solo fattore lavoro (valore aggiunto 1000)
- L'impresa di Benedicta, utilizzando il bene acquistato da Anna e il fattore lavoro, produce un bene finale del valore di 2000 (valore aggiunto 1000)
- Imposta plurifase sul valore aggiunto: 10% sui beni intermedi, 20% sui beni finali.
- IVA imposta da imposta

Vendita finale «esente IVA»

- A versa: 0.1(1000-0)=100
- B non applica l'IVA
- Gettito T=100
- $p_A = 1100$
  $p_B = 1100 + 1000 = 2100$
  pr.acq+val.agg.
- Aliquota effettiva su bene B
  $t_{eff} = 100/2000 = 0.05$

Vendita finale «non imponibile IVA»

- A versa: 0.1(1000-0)=100
- B versa: 0*2000 – 0.1*1000 = -100
- Gettito T=0
- $p_A = 1100$
- $p_B = 2000 + 0$
  val.fin + IVA su vendite
- $p_B = 1100 + 1000 - 100 = 2000$
  pr.acq+val.agg.+iva da versare
- Aliquota effettiva su B → $t_{eff} = 0/2000 = 0$

VAT gap: evasione dell'IVA nell'EU

Figure 2.1. – VAT Gap in the EU-26 countries, 2012-2013

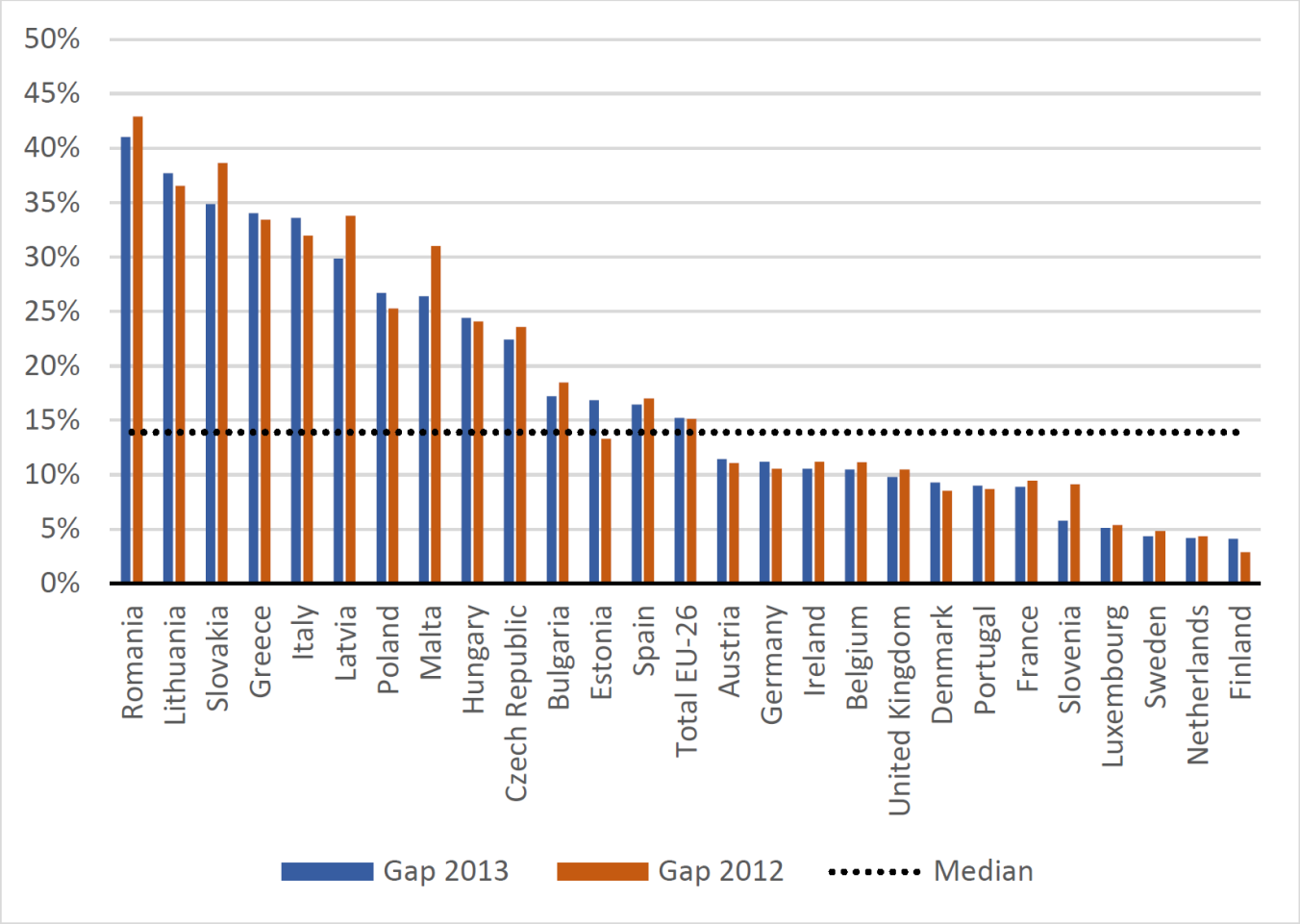

- Study to quantify and analyse the VAT Gap in the EU Member States (CASE, 2015)

Frodi IVA e *reverse charge 2015*

- Tipica frode:
  - L'impresa di Anna, grossista, emette fattura con IVA a Benedicta, che ha un negozio al dettaglio (vendita di beni da A a B)
  - Anna incassa l'IVA da Benedicta, è debitore di imposta. Deve pagarla allo Stato, portando in detrazione l'eventuale IVA su acquisti.
  - Anna si volatilizza e non versa l'IVA
  - Benedicta, in buona o mala-fede, vende il bene e chiede il rimborso dell'IVA a credito
- Lo Stato
  - non ha incassato l'IVA sul valore aggiunto di Anna
  - rimborsa a Benedicta l'IVA mai pagata da Anna
- Possibile soluzione: lo Stato sceglie Benedicta come debitore dell'imposta perché la ritiene più affidabile (il commerciante al dettaglio è rintracciabile ed ha un mercato reale).
- Meccanismo del Reverse Charge o Split payment: gli obblighi di Anna vengono 'spostati' in capo a Benedicta, che diverrà, dopo la vendita dei prodotti acquistati, il debitore dell'IVA.

- Pubblica amministrazione acquista un servizio di valore 2000 da un'azienda (esempio: servizi pulizie Lindo), che a sua volta acquista le materie prime da un fornitore (Unilever) a valore 1000.
- Se c'è split-payment per la vendita da Lindo a PA, con IVA 20%:
  - il fornitore Unilever vende un bene che vale 1000 a Lindo aggiungendo l'Iva (quindi a 1200 euro).
  - Lindo compra quindi a 1200 (IVA a credito =200) e lo utilizza per offrire servizi alla PA.
  - Il valore aggiunto di Lindo è 1000, il servizio finale vale 2000 e viene venduto a 2000, senza caricare IVA.
  - La sua IVA da versare è 0-200 = -200 . Lindo è in credito IVA verso lo Stato.
  - La PA compra a 2000, versa 2000 a Lindo e 400 (IVA) direttamente allo Stato.
- Senza split-payment
  - Lindo venderebbe a 2000+IVA = 2400 e verserebbe allo stato IVA pari a: IVA da versare = 200 = 400 (a debito) – 200 (a credito)
- Lindo nel breve periodo perde liquidità (pari a 400) e aspetta (!) il rimborso dell'IVA acquisti da parte dell'Erario.
- Gli agenti economici soggetti a split-payment hanno protestato
  - http://www.linkiesta.it/reverse-charge-inversione-iva-conseguenze-su-supermercati; http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2018-01-25/split-payment-costruttori-fanno-ricorso-commissione-ue-132904.shtml?uuid=AEjjHsoD

Good Morning Vatican Museums: la visita guidata all'alba

Rogo al 50/mo piano della Trump Tower, un morto

Il telepass diventa europeo: vale anche in Francia, Spagna e Portogallo

Dazi e c… tutte le … guerra c… Usa-Cin…

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Split payment, i costruttori fanno ricorso alla Commissione Ue

–di **Giuseppe Latour** | 25 gennaio 2018

Le imprese delle costruzioni portano a Bruxelles le loro contestazioni sul meccanismo dello split payment. Le sigle datoriali del settore (Ance, Legacoop, Cna costruzioni, Confartigianato edilizia, Confapi Aniem e Federcostruzioni) hanno, infatti, appena presentato una denuncia alla Commissione europea per violazione delle norme comunitarie in materia di Iva: nel mirino c'è l'applicazione dello split payment e il drenaggio di liquidità al quale sottopone gli operatori economici. Dopo gli inutili tentativi di modifica della norma con l'ultima legge di Bilancio, si cerca allora di percorrere un'altra strada.

VIDEO

07 aprile 2018
Dazi e contro dazi: tutte le puntate della guerra commerciale Usa-Cina

I PIÙ LETTI DI NORME & TRIBUTI

1. AGENZIA DELLE ENTRATE | 06 aprile 2018
Al via lo sconto fiscale per gli studenti con disturbo specifico dell'apprendimento

2. PREMIUM | 06 aprile 2018
Spettatori abusivi di pay per view, la Cassazione dà ragione a Mediaset

3. PROFESSIONE | 05 aprile 2018
Al via il maxi-ordine per 200mila professionisti della sanità

4. AGEVOLAZIONI PER ANZIANI | 04 aprile 2018
Canone Rai, pronti i moduli per l'esenzione degli ultra75enni

5. LA PROTEZIONE DEI DATI | 26 marzo 2018
Privacy: ecco chi sono gli "angeli custodi" che aziende e professionisti dovranno avere dal 25 maggio

- Il reverse charge o split-payment:
  - il debitore di imposta è l'acquirente o il committente
  - il cedente emette la fattura senza addebitare l'imposta.
  - il cedente/prestatore diviene cronicamente creditore di Iva nei confronti dell'erario.
- In Italia la reverse charge (DPR n. 633/72)
  - vale nel commercio con l'estero
  - Nel 2012 e nel 2015 è stata estesa ad altri settori:
  - Some measures have been enacted with Legge di stabilità 2015 to improve VAT collection: **reverse charge** in four sectors provided for in EU legislation (**construction, cleaning, green certificates, and gas**), as well as to the purchases made by the **public administration** (the so-called **split payment**)
- Solo per vendite a soggetti passivi di imposta o Pubblica Amministrazione (NON per vendite ai consumatori finali).
  - Per la grande distribuzione organizzata, a differenza degli altri ambiti, l'applicazione del reverse charge è stata BOCCIATA dall'UE nel maggio 2015
- Problemi con il reverse charge o lo split-payment
  - tempi lunghi di pagamento dei crediti IVA da parte dello Stato
    - Lievi miglioramenti. Rimborsi IVA «prioritari» entro 3 mesi (DM 29/04/2016) anche per operazioni di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento degli edifici.
  - Incassare l'IVA vendite era una fonte di liquidità di breve periodo che ora verrà a mancare

IVA in Europa

- Commercio con paesi extra UE
  - principio di destinazione – l'imposizione avviene al passaggio della frontiera (dogana)
- Commercio con paesi UE fino al 1993:
  - Fino al 1993 come per i paesi extra UE
- Dopo il 1993 (mercato unico: abolizione controlli doganali)
  - Definito un Regime definitivo di tassazione (non ancora applicato)
  - In pratica esiste un **Regime transitorio** di tassazione tuttora vigente (prorogato ripetutamente)

VAT Rates in Europe

Value-Added Tax Rates for 2018

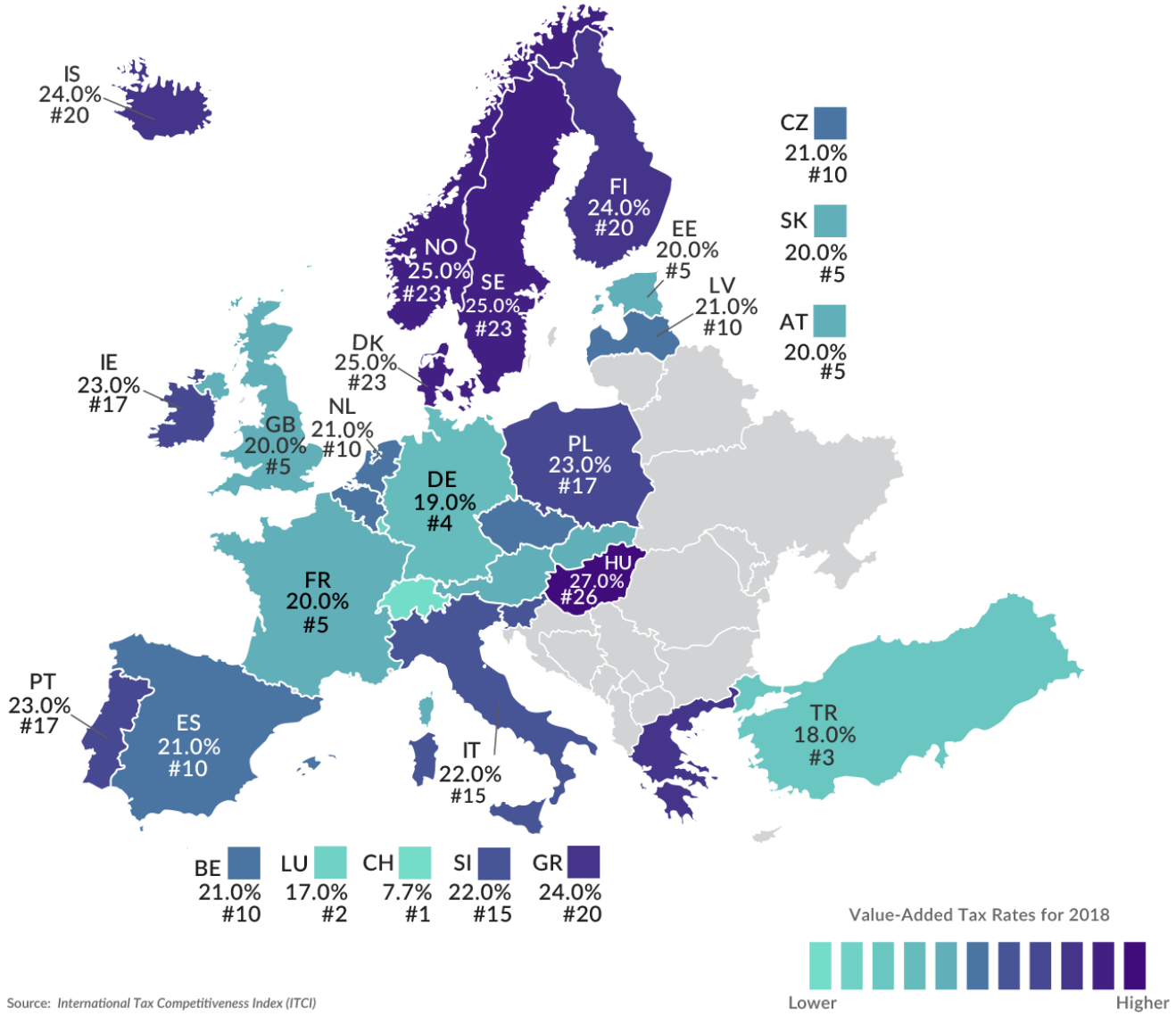

Source: *International Tax Competitiveness Index (ITCI)*

TAX FOUNDATION @TaxFoundation

- **Principio di origine**: regime «definitivo» di tassazione all'interno della UE (mai entrato in vigore)
  - imposta afferisce al Paese produttore.
  - Il Paese consumatore può tassare con l'aliquota nazionale solo il VA realizzato all'interno del Paese.
  - Problemi:
    - distorsioni da differenziazione di aliquota
    - attribuzione del gettito al paese produttore VS natura iva (imposta sul consumo)
  - Soluzioni:
    - armonizzazione delle aliquote fiscali per evitare distorsioni nei flussi commerciali
    - stanza di compensazione per assegnare tutto il gettito al paese in cui il bene è consumato
  - organi europei in materia tributaria vs autonomie nazionali → il sistema non è mai entrato in vigore

- Regime transitorio di tassazione all'interno della UE
  - Acquisti effettuati da soggetti IVA (imprese): principio di **destinazione con reverse charge** (=**operazioni non imponibili**)
    - L'esportatore vende senza caricare IVA (**reverse charge)**
    - l'impresa acquirente (importatore) non paga l'IVA al momento dell'acquisto
    - L'importatore applica la **reverse charge** (inversione contabile): ZERO IVA SU ACQUISTI (si registra contemporaneamente l'IVA tra gli acquisti e le vendite in modo da neutralizzare il versamento)
    - quando i beni saranno venduti sul mercato sarà applicata l'IVA nazionale vigente (graverà sul valore pieno perché iva a credito = 0)
    - **le dogane vengono sostituite** dallo scambio di informazioni tra le amministrazioni finanziarie dei due paesi sull'identità di cedente/acquirente
  - soggetti non passivi d'imposta ovvero i consumatori: principio **di origine**
    - Eccezione: acquisto di mezzi di trasporto e vendite per corrispondenza per cui vale il principio di destinazione (senza dogane). Ratio: tutelare autonomia impositiva minimizzando acquisti transfrontalieri

Esempio: regime transitorio

- 2 paesi: A, B con t_A =10% e t_B=20%
- l'impresa α produce in A un bene del valore di 200
- l'impresa β acquista da α e produce in B un valore aggiunto di 100. Valore finale = 300

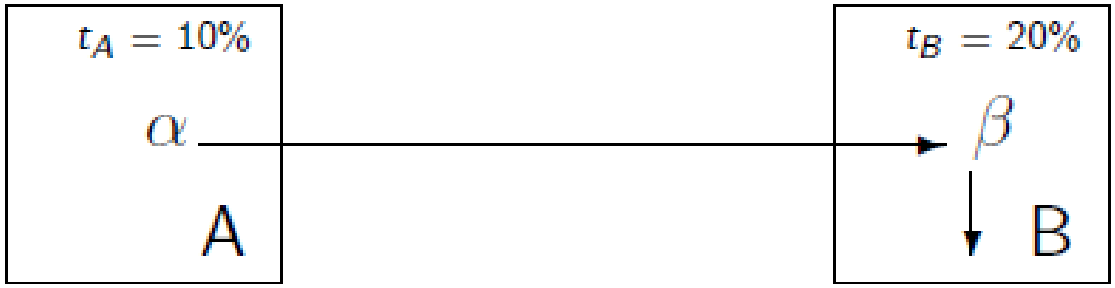

Paese A: Impresa α

IVA a credito = 0; IVA a debito = 0; IVA da versare = **TA = 0**; **p_I = 200**

Paese B: impresa β allo scambio acquista senza IVA: IVA a credito = 0

Quando l'impresa β vende il bene finale (€300):

IVA a debito = 60; → IVA da versare= 60;

p_F = 360; T_B = 60 (bene finale)

Frodare l'IVA in scambi intra-UE

1) FRODI IVA OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
(schema semplificato)

- SETTORE COMMERCIO AUTOMOBILI – MATERIALE INFORMATICO – TELEFONINI – CARNI ECC.

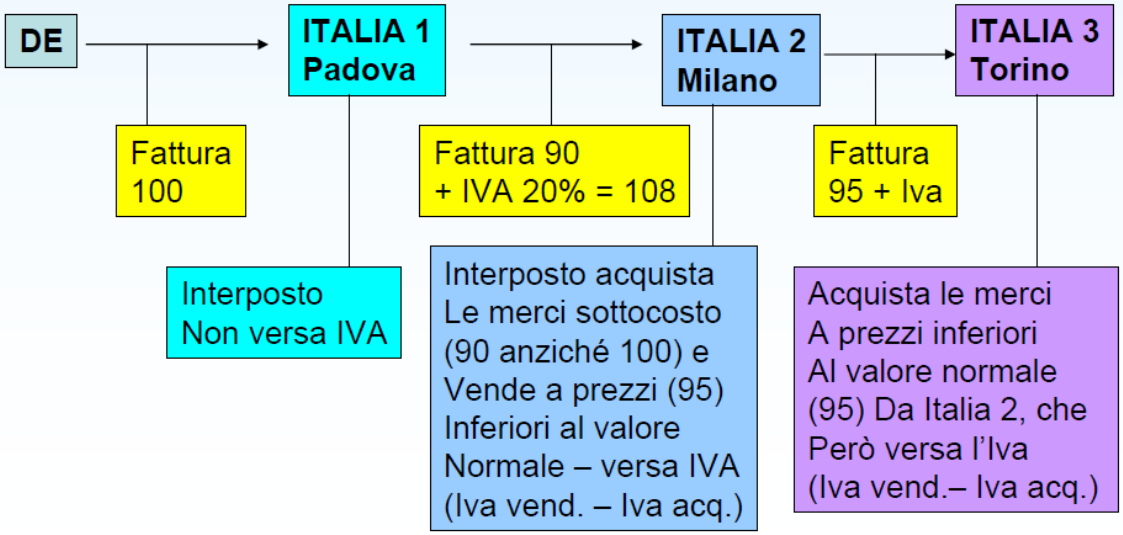

Agenzia Entrate

Direzione Regionale del Veneto – Settore Accertamento

ITALIA 1 non versa l'IVA su vendite = 18

ITALIA 2 vende a valore 95 → prezzo di vendita = 95*1,2 = 114. IVA da versare = 19-18 = 1
cioè chiede in detrazione l'IVA (=18) pagata sugli acquisti MA NON VERSATA DA ITALIA1

- ITALIA1 acquista beni da un fornitore comunitario DE. Nella fattura di acquisto non è esposta l'IVA (regime transitorio, reverse charge). ITALIA1 quindi non ha IVA a credito.
- ITALIA1 vende sul territorio nazionale ad un valore inferiore a quello di acquisto (90<100), e fattura a ITALIA2 applicando l'IVA (20%).
  - Pur vendendo in perdita da un punto di vista economico, ITALIA1 incassa 108, cioè più dell'esborso effettuato in sede di acquisto (100)
  - ITALIA1 NON effettua alcun versamento dell'IVA dovuta (18) e realizza un "guadagno" pari alla differenza tra il prezzo di vendita comprensivo di IVA (108) e il prezzo di acquisto (100)
- ITALIA2 rivende il bene a valore 95 (COMUNQUE MENO DEL VALORE INIZIALE 100).
  - Prezzo di vendita = 95*1,2 = 114
  - Paga IVA = IVA su vendite = 95*0,2 – 90*0,2 , cioè porta in detrazione l'IVA che ITALIA1 non ha mai versato allo Stato.
  - ITALIA2 consegue un notevole vantaggio concorrenziale, potendo immettere sul mercato la merce ad un prezzo (114) considerevolmente inferiore a quello normalmente praticato dagli altri operatori (100*1,2=120)

- Lo Stato italiano:
  - Non incassa l'IVA da ITALIA1 (pari a 18 se il prezzo di vendita è 90)
  - Paga un rimborso IVA di 18 a ITALIA2
- ITALIA1 è tipicamente un interposto, un prestanome:
  - ha generalmente natura giuridica di società di capitali (società a responsabilità limitata) con capitale minimo
  - è spesso amministrato da persone nullatenenti
  - opera in maniera esclusiva o prevalente con operatori comunitari
  - effettua acquisti intracomunitari di importi notevoli concentrati in un arco temporale ristretto (generalmente 18-24 mesi)
  - i redditi dichiarati dai soci in annualità precedenti fanno ipotizzare una capacità finanziaria non idonea a poter effettuare investimenti consistenti
  - non è dotato né di locali idonei all'esposizione od al commercio dei beni né di collaboratori, necessari all'interno di una struttura commerciale.

SCIENZA DELLE FINANZE

IRAP

(cap.5 Artoni, cap.9 Bosi-Guerra)

Ludovico Carrino

ludovico@unive.it

ludovico.carrino@kcl.ac.uk

IRAP

- Imposta Regionale sulle Attività Produttive
  - Introdotta nel 1998, ministro Vincenzo Visco
- Decentramento fiscale: maggior potere tributario alle regioni, che possono variare l'aliquota e le modalità di applicazione
- Presupposto: esercizio abituale di un'attività organizzata, diretta alla produzione o allo scambio di beni o servizi
- Soggetti passivi IRAP:
  - Soggetti passivi IRES
  - Società di persone
  - Esercenti arti e professioni (lavoratori autonomi)
  - Organi e amministrazioni dello stato, regioni, province, comuni ed enti pubblici
  - I **contribuenti minimi** sono esclusi dall'IRAP

Base imponibile IRAP

- Base imponibile: valore aggiunto netto definito come: valore della produzione – costi della produzione
  - Valore della produzione: ricavi (valore beni venduti) + variazione delle scorte + lavori in corso
  - Costi della produzione: acquisti di materie prime, beni intermedi e di consumo, costi di ammortamento dei beni di investimento, costi di locazione
- **BI = Ricavi + Δscorte – acquisti – ammortamenti**
  - I beni di investimento si detraggono solo per la quota ammortizzata
  - Il costo del lavoro non si detrae
    - Il «cuneo fiscale» e l'impatto dell'IRAP sul costo del lavoro

- Definiamo il profitto come:
  - profitto=ricavi + Δscorte
    – acquisti – ammortamenti –
    - interessi passivi – salari
- Abbiamo quindi due definizioni equivalenti si base imponibile
  - BI_{IRAP} = Ricavi + Δscorte – acquisti – ammortamenti
  - BI_{IRAP} = Profitti (remun. capit. rischio) +
    + interessi passivi (remun. capit. prestito) +
    + salari (e stipendi) (remun. capit. umano)

Quanto e dove si paga l'IRAP

- Aliquota di base: 3,9%
  - banche e assicurazioni (4,65%), settore agricolo (1,9%).
  - Le Regioni variare l'aliquota base in diminuzione fino a zero o in aumento fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali e differenziarla per settori e categorie (autonomia tributaria)
- Territorialità dell'imposta
  - L'imposta è dovuta alla Regione nel cui territorio è realizzata la produzione del valore aggiunto
  - Se un soggetto opera in più regioni il valore aggiunto è ripartito tra le diverse regioni in proporzione dell'ammontare delle retribuzioni del personale operante nelle varie regioni (possibili distorsioni)

Criticità dell'IRAP

- IRAP è dovuta anche dalle imprese in perdita
  - Non è un'imposta sui profitti bensì sul valore aggiunto netto, che può essere positivo anche con profitti negativi
- IRAP equipara impresa e lavoro autonomo
  - La validità del presupposto dell'organizzazione (di capitale e di manodopera) è discutibile per alcune tipologie di lavoro autonomo
- IRAP grava sulle remunerazioni dei fattori produttivi (profitti, salari, interessi passivi): CUNEO FISCALE
  - Salari → aumenta il costo del lavoro
  - Interessi passivi → aumenta il costo degli investimenti

Deduzioni IRAP, novità incluse

- A favore delle piccole imprese:
  - €8000 per imprese con imponibile < € 180.759
  - Altre deduzioni per imprese individuali, liberi professionisti
- Deduzioni legate al costo del lavoro, finalizzate ad incentivare l'impiego di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.
  - Già esistevano deduzioni di parte del costo del lavoro determinato, indeterminato, femminile, giovanile
  - **Dalla dichiarazione 2016 (quindi l'IRAP del 2015) si può detrarre integralmente dalla base imponibile l'intero costo del lavoro a tempo indeterminato**
- Deduzione completa del costo dei lavoratori disabili, apprendisti, di ricerca e sviluppo.
- Queste deduzioni hanno cambiato la natura dell'IRAP, originariamente prevista come prelievo sulla remunerazione di tutti i fattori produttivi impiegati dall'impresa

Gettito IRAP (MEF Bollettino entrate)

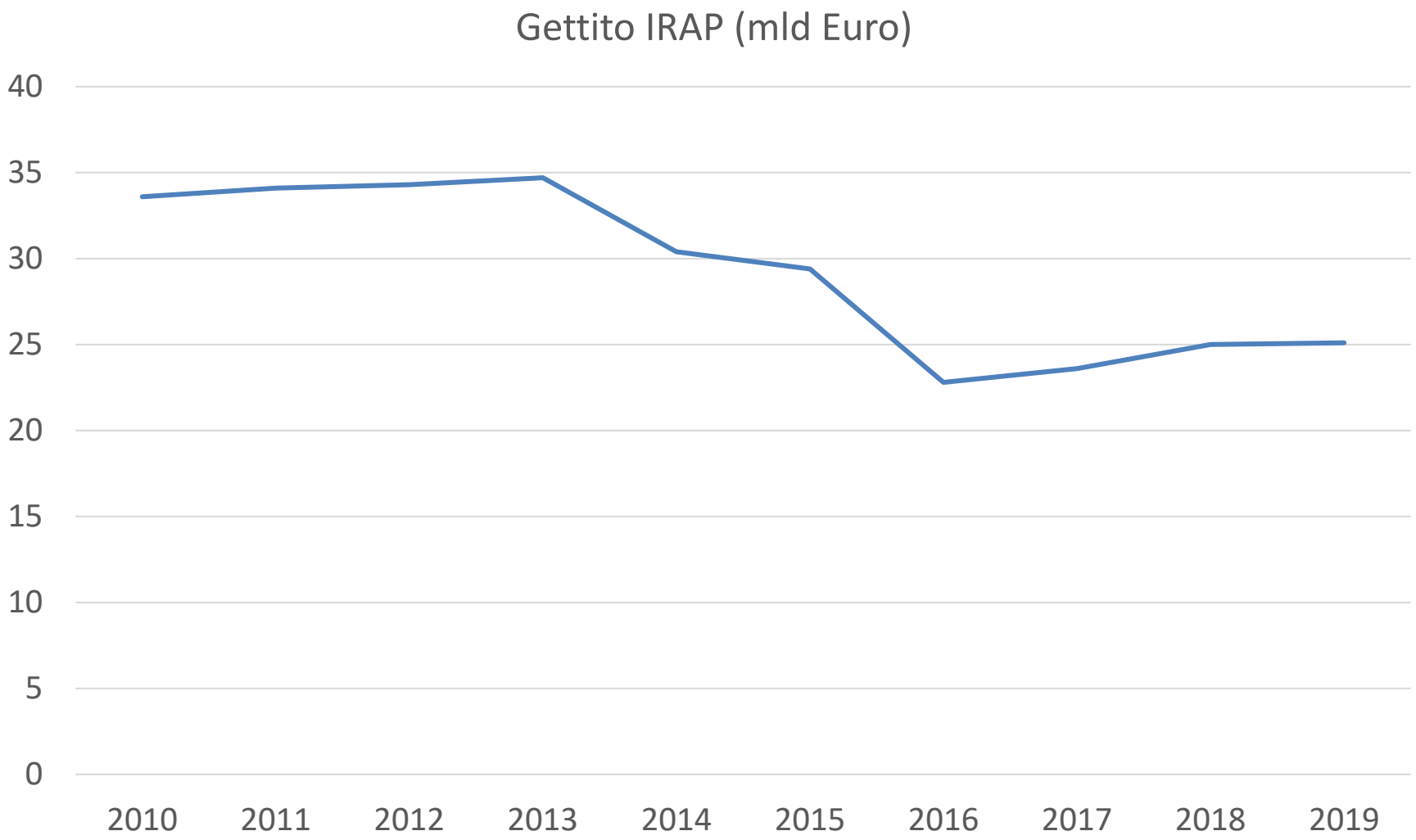

Esercizio

Ricavi	200
Materie prime	80
Retribuzioni tempo indeterminato	40
Interessi passivi	30
Variazione scorte	-10
Beni di investimento	30
Ammortamenti	10
Profitti	30

- $BI_{IRAP} = R+\Delta S-Mat-Amm = 200-10-80-10 = 100$
- $BI_{IRAP,2015} = R+\Delta S-Mat-Amm-Retr=200-10-80-10-40 = 60$